

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE ARS
LABOR SOC. COOP. A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOCOROTONDO BA VIA S.ELIA 51

Numero REA: BA - 394497

Codice fiscale: 05052090726

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2005 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 17-10-2013 - Modifica	21

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su sette pagine di due fogli, il presente atto viene chiuso e sottoscritto alle ore venti e minuti ventiquattro.

F.to Pietro Semeraro

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Allegato "B" al N. 9204 di Raccolta

**Statuto della
Cooperativa Sociale ARS LABOR a r.l. di Locorotondo**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo uno (1)

E' costituita conforme alla LEGGE otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991), numero trecentoottantuno (381), la cooperativa sociale a responsabilità limitata, denominata, "COOPERATIVA SOCIALE ARS LABOR a r.l. " con sede in Locorotondo alla Via Giovanni Pinto numero trentotto (38).

Essa potrà istituire succursali, agenzie, filiali, sedi, amministrative ed operative su tutto il territorio nazionale ed estero.

La società ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) ma potrà essere prorogata, dall'Assemblea Straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissidenti.

Essa potrà aderire ad una delle organizzazioni nazionali che raggruppano le cooperative, secondo le indicazioni dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo due (2)

La cooperativa, non ha fini di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Il suo fine è di perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività e servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo uno (1) lettera a) della legge numero trecentoottantuno/novantuno (381/91).

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire, tramite, la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, è quello di ottenere:

- l'inserimento nel mondo del lavoro;
- la continuità d'occupazione;
- le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge centoquarantadue/duemilauno (142/2001) e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce

con la propria adesione o in seguito all'instaurazione del rapporto associativo un altro rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita della legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori è esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali, dei regolamenti interni.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, in special modo dei volontari, dei fruitori di servizi, di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo (grazie all'apporto dei soci lavoratori) l'autogestione responsabile dell'impresa, negli ambiti territoriali dei Bari, Brindisi e Taranto, aree, con forte richiesta di intervento..

La cooperativa, per esigenze organizzative e produttive, legate alla realizzazione degli scopi sociali, può assumere, o avvalersi anche in modo occasionale di, personale esterno.

La cooperativa, nel perseguire l'oggetto sociale, e nei processi produttivi, imprenditoriali, associativi, s'impegnerà costantemente in modo organico, in conformità alle norme ISO novemila (9000) e successive concernenti la Qualità. Così come richiesto dagli enti di Certificazione di Qualità.

Articolo tre (3)

Considerato lo scopo mutualistico, come definito all'articolo due (2) di questo statuto e ai sensi della legge trecentotantuno/novantuno (381/91) articolo uno (1) lettera a), la cooperativa ha come oggetto l'assunzione e la gestione da pubbliche amministrazioni e da privati dei seguenti servizi:

* case alloggio e case famiglia, servizi diurni, servizi notturni, a favore di: dimessi dall'ospedale psichiatrico, minori, tossicodipendenti, soggetti con difficoltà di inserimento sociale;

- attività di sostegno e reinserimento sociale;
- attività e servizi di telesoccorso, assistenza domiciliare anche infermieristica, anche realizzata in centri di servi-

zio, allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- attività e servizi di carattere animativi, finalizzati al miglioramento della qualità della vita e all'inserimento sociale dei soggetti svantaggiati. Iniziative conviviali per il tempo libero, la cultura, ed il turismo sociale;
- servizi di scuolabus, assistenti accompagnatori per alunni portatori di handicap;
- assistenza e sorveglianza ai minori, nel settore scolastico ed extrascolastico;
- gestione di centri sociali, asili nido, scuole materne, doposcuola, colonie e ludoteche;
- gestione di attività di supporto alle amministrazioni pubbliche e private.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge numero cinquantanove (59) del trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992) ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

1. (uno) agevolare la costituzione di cooperative edilizie;
2. (due) organizzare e gestire corsi di formazione professionale anche con l'utilizzo di finanziamenti e agevolazioni previsti dalle leggi regionali, nazionali o comunitarie;
3. (tre) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, se svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale;
4. (quattro) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
5. (cinque) favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive anche con la partecipazione ad organismi ed enti locali;
6. (sei) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap o comunque "svantaggiati" .

Articolo quattro (4)

La cooperativa, inoltre, ai sensi dell'articolo uno (1) comma uno (1) lettera b) della legge trecentoottantuno/novantuno(381/91), ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da Amministrazioni Statali, dall'autorità Giudiziaria, da enti parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da

enti pubblici e privati sia italiani che esteri di ogni qualsiasi lavoro, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle dette aree di intervento e comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali:

- Lavorazioni agricole e/o di giardinaggio, come pure le manutenzioni civili, attività rientranti nella tipologia della lettera b), articolo uno (1) legge trecentottantuno/novantuno (381/91), funzionalmente collegate alla gestione di strutture adibite ad asili e centri sociali ricadenti nella tipologia della lettera a) articolo uno (1) legge 381/91;

- Guida di scuolabus, attività ricadente nella tipologia della lettera b) articolo uno (1) legge trecentottantuno/novantuno (381/91), funzionale all'assistenza di minori sugli scuolabus, che è attività ricadente nella tipologia della lettera a), articolo uno (1) legge trecentottantuno/novantuno (381/91);

- Pulizie in genere, attività ricadente nella tipologia della lettera b) articolo uno (1) legge trecentottantuno/novantuno (381/91), e funzionale all'assistenza domiciliare e infermieristica, attività rientrante nella tipologia della lettera a), articolo uno (1) legge trecentottantuno/novantuno (381/91);

- Servizi di cucina per la mensa scolastica, attività ricadente nella tipologia della lettera b) articolo uno (1) legge trecentottantuno/novantuno (381/91), sono funzionali agli ausiliari delle scuole materne, addetti all'assistenza dei minori nelle ore di mensa, attività rientrante nella tipologia della lettera a), articolo uno (1) legge trecentottantuno/novantuno 381/91;

La cooperativa potrà altresì svolgere qualsiasi altra attività connessa e/o funzionale a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti alle attività di cui alla lettera a) dell'articolo uno (1) della legge numero trecentottantuno (381) del millenovecentonovantuno (1991), nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- Lavorazioni meccaniche agrarie, ivi compresi lavori di manutenzione dei muri a secco;

- Lavorazioni legate all'agricoltura in genere;

- Agriturismo;

- Valorizzazione del territorio, pubblicazioni e servizio di guide turistiche;

- Tutela dei beni ambientali, culturali, e artistici compreso i servizi legati alla loro fruizione;

- Industria agro-alimentare e zootecnica;

- Attività finalizzate al commercio dei propri prodotti;

	- Servizi per campagne pubblicitarie: volantinaggio, cartelloni, striscioni, pubblicità sonora; - Artigianato e restauro manufatti storici; - Manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, tinteggiatura stabili; - Manutenzione e posa in opera di segnaletica stradale; - Costruzione e/o commercializzazione di segnaletica stradale e relativi accessori; - Istallazione e manutenzione d'impianti elettrici e informatici; - Servizio di prevenzione e repressione degli incendi dei boschi; - Bonifiche ambientali, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione; - Pulizie civili, industriali e di strutture pubbliche in genere; - Manutenzione e riparazione automezzi, macchine e mezzi per l'agricoltura; - Installazione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento; - Attività di raccolta differenziata, rottamazione e riciclo materiali tecnologici e congegni del settore informatico; - Gestione autorimesse e parcheggi pubblici e privati; - Facchinaggi vari e manovalanza in genere; - Attività di custodia e vigilanza di mobili ed immobili; - Gestione di canili pubblici e privati; - Montaggi palchi e strutture per spettacoli e feste pubbliche e private; - Servizio mensa e ristorazione collettiva, per enti pubblici e privati; - Preparazione e confezionamento pasti. Servizi di catering per enti pubblici e privati; - Servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati; - Gestione d'impianti sportivi e ricreativi; - Trasporto merci, persone, valori e documenti; - Lavori Socialmente Utili, attività integrate di pubblica utilità, connesse e/o collegate funzionalmente, attinenti a due o più settori di cui sopra, espressi come "Servizi alla Città". Ai fini di cui innanzi la cooperativa potrà concorrere ad appalti, aste pubbliche e/o private ed a licitazioni o trattative private. La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, anche con il lavoro interinale (legge centonovantasei/novantasette (196/97) e successive modificazioni e integrazioni), e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili agli scopi sociali e in ogni caso, sia di-	
--	--	--

rettamente che indirettamente, attinenti ai medesimi fini.

Potrà inoltre, assumere partecipazioni in altre società, imprese, consorzi e/o associazioni aventi scopi analoghi ai propri e costituire Associazione Temporanea d'Imprese.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992) numero cinquantanove (59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza dei soci, istituendo una serie di attività, disciplinate da apposito regolamento, per la raccolta prestiti, limitata ai soli soci ed eseguita esclusivamente ai fini del conseguimento dell' oggetto sociale.

La cooperativa si propone inoltre di curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei; l' organizzazione e gestione di attività di formazione professionale destinata anche all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap psichici o fisici.

La cooperativa infine si propone di impegnarsi costantemente nella ricerca, nella sperimentazione e nell'attuazione delle nuove tecnologie atte al miglioramento dell'agricoltura.

A tal fine, potranno utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

TITOLO III

SOCI

Articolo cinque (5)

Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere socio chiunque intende condividere i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa, partecipano alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.

Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche e alla formazione dei processi produttivi dell'azienda.

Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro ripartizione.

Essi si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci lavoratori, quelli che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- Soci lavoratori svantaggiati, quelli che prestano la loro attività ricevendo un compenso adeguato alla loro possibilità

lavorativa individuale;

- Soci Volontari, quelli che prestano delle attività in favore della cooperativa, esclusivamente per fini di solidarietà; Soci sovventori, quelle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che sottoscrivano e versano quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo sei (6)

Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva a quelle degli operatori professionali.

Articolo sette (7)

I Sovventori, persone fisiche o giuridiche, sono disciplinati dall'articolo quattro (4), comma sei (6) della Legge numero cinquantanove/novantadue (59/92) la quale stabilisce per questa categoria di soci particolari condizioni di favore.

Per quanto concerne la remunerazione del capitale, il limite massimo del favore è stabilito dalla legge nella misura di due punti in più rispetto a quello praticato per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale e per l'intero valore nominale.

A loro spetta un voto qualunque sia la quota di capitale sottoscritta.

I soci sovventori, devono indicare il tempo minimo di permanenza all'interno della cooperativa, prima del quale, non è possibile recedere.

L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo otto (8)

I soci Svantaggiati, indicati nell'articolo quattro (4) della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentoottantuno (381), devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori che nella cooperativa svolgono attività comprese nella lettera b) della citata Legge, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, esserne soci a tutti gli effetti.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-

mentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Articolo nove (9)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale si dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali e deve specificare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- attività effettivamente svolta;
- categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è prodotta da persona giuridica, la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata da un estratto della deliberazione contenente la richiesta di adesione alla cooperativa, da cui deve risultare:

- denominazione, ragione sociale e sede;
- oggetto sociale e attività svolta;
- ammontare del capitale sociale;
- ammontare della quota sociale che s'intende sottoscrivere;
- dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto;
- nome del rappresentante legale o dell'eventuale persona delegata a rappresentarlo in tutti i rapporti con la società.

Articolo dieci (10)

L'ammissione alla società di ciascun socio sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione che, accertata la presenza dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause d'incompatibilità decide sull'accoglimento della domanda comunicando all'interessato la relativa delibera di accettazione.

Il nuovo socio deve versare una tassa d'ammissione il cui importo è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione in sede d'approvazione del bilancio.

Articolo undici (11)

I soci sono obbligati:

- ad effettuare i versamenti dovuti;
- ad osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
- a versare la tassa d'ammissione.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo dodici (12)

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione o per cause di morte.

Articolo tredici (13)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere, salvo quanto disposto per il socio sovventore, quando non

si trova più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali o quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio d'Amministrazione, cui spetta di prenderne atto.

Articolo quattordici (14)

Il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- interdizione ed inabilitazione;
- situazioni d'incompatibilità;
- sopravvenuta impossibilità a partecipare ai servizi prestati dalla cooperativa e comunque per perdita dei requisiti necessari per essere socio.

Nel caso di persona giuridica, la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione quando il socio viene a trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, oltre che nei casi previsti dai successivi articoli dal presente Statuto.

In caso di scioglimento di una persona giuridica socio, i liquidatori hanno il diritto di chiedere ed ottenere dalla persona giuridica in liquidazione con le modalità e nelle misure stabilite.

Articolo quindici (15)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio che:

- non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- non osservi le disposizioni del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- aderisce a qualsiasi tipo di organizzazione che opera o promuove azioni, contro la cooperativa;
- partecipi, anche in qualità di socio, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività in concorrenza o contrastante con quella della cooperativa;
- senza giustificato motivo non adempia i doveri derivanti dalla qualità di socio o non assolva agli obblighi, comunque ed a qualsiasi titolo, assunti verso la cooperativa;
- si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta, in questo caso il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo sedici (16)

Nel caso di morte del socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l' ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del recesso, dovranno indicare quello che di loro assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

Articolo diciassette (17)

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

Il rimborso potrà essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio concernente l'esercizio nel corso del quale si sia verificato il recesso.

In mancanza della domanda, le somme spettanti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno di cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato.

Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza, esclusione, devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se previsto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della deliberazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

Articolo diciotto (18)

Il trattamento economico e normativo, applicato ai soci, per le prestazioni lavorative, ha come indice di riferimento quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, per le Cooperative Sociali.

In rapporto alle esigenze sociali, i contratti di lavoro, individuali, sottoscritti dai soci-lavoratori e dalla cooperativa, potranno contenere delle clausole, legate alla natura propria del rapporto socio-cooperativa.

Ad ogni lavoratore potrà essere richiesta la cessione di una quota della retribuzione mensile, destinata alle spese amministrative del proprio rapporto di lavoro.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo diciannove (19)

Il patrimonio della società è costituito da:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale, ciascuna del valore nominale di Euro settantasette virgola quarantasette (77,47), detenute dai soci lavoratori ordinari e svantaggiati;

2. dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale di Euro 500 (cinquecento), detenute dai soci sovventori;

Il fondo di riserva ordinaria, indivisibile è costituito da:

1. le eccedenze attive del bilancio;

2. qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciati o da contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

3. ogni altro fondo o accantonamento eventualmente costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione d'oneri futuri.

Articolo venti (20)

La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

a) il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo ventuno (21)

Le quote sono nominative e non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione né essere sottoposte a pegno o altro vincolo.

Articolo ventidue (22)

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto dell'articolo ventisei (26) del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato quattordici (14) dicembre millenovecentoquarantasette (1947) numero millecinquacentosettantasette (1577) e successive modifiche ed integrazioni, per i casi di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio o per quello di scioglimento e liquidazione della società cooperativa, non è mai ripartibile tra i soci.

In caso di liquidazione, dedotto il capitale sociale versato o rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a norma della legge trentuno (31) dicembre millenovecentonovantadue (1992) numero cinquantanove (59).

Se la società non dovesse in concreto aderire o dovesse recedere dall'adesione ad Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo, dovrà versare direttamente al Ministero del Lavoro la quota d'utili

secondo quanto previsto dagli articoli undici (11), comma sei (6) e venti (20) della legge cinquantanove/novantadue (59/92).

Articolo ventitre (23)

L' esercizio sociale va dall'uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre d'ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio sociale, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale, da compilarsi con criteri d'assoluta prudenza.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il trenta (30) aprile successivo.

L' approvazione del bilancio, qualora il Consiglio d'Amministrazione lo ritenesse opportuno, può essere prorogata di sessanta giorni.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve consentire la netta separazione fra le gestioni concernenti, le diverse attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Il bilancio, nella sua formulazione e risultato, dovrà tenere distinte le diverse voci riguardanti, le attività di tipo A e di tipo B.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e dei conti pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, vigenti per i lavoratori similari, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

- b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

- c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della cooperativa né al suo scioglimento (legge novecentoquattro/settantasette articolo dodici - 904/77 articolo 12);

- d) a rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni sociali, nei limiti ed alla condizioni previsti dall'articolo sette (7) della legge numero cinquantanove (59) del trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992);

- e) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo undici (11) della legge numero cinquantanove (59) del trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992) nella misura prevista del tre per cento (3%);

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria deve essere:

1. destinata, nella misura non inferiore al venti per cento (20%) ai fini mutualistici, ai sensi e agli effetti dell'articolo duemilacinquecentoquarantacinque (2545) quarter, se-

condo comma, e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione, e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno;

2. ripartita fra i soci volontari in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità del lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno).

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti o accantonate in apposito fondo.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei comma precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, previa destinazione del prescritto trenta per cento (30%) alla riserva legale.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera e), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'articolo dodici (12) della legge numero novecentoquattro (904) del sedici (16) dicembre millenovecentosettantasette (1977).

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta,
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissioni di obbligazioni;
- emissioni di strumenti finanziari:

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Articolo ventiquattro (24)

Sono organi della Cooperativa:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale, quando previsto;
- Il Presidente.

Articolo venticinque (25)

L'Assemblea dei soci è convocata, dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente ogni qualvolta lo riterranno opportuno, nella sede sociale o altro luogo, purché nel territorio italiano, mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale, spedito o consegnato a mano a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso reccherà l'ordine del giorno: vale a dire l'elenco delle materie da trattare, l'ora e il luogo dell'adunanza, fissando anche l'ora della seconda convocazione che non può aver luogo lo stesso giorno stabilito per la prima.

L'assemblea dei soci può anche essere convocata, quando ne sia fatta richiesta scritta con l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto, oppure dal Collegio Sindacale se nominato. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo ventisei (26)

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, essa:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) nomina le cariche sociali;
- c) determina la misura degli eventuali compensi agli amministratori e ai sindaci, se nominati;
- d) delibera l'emanazione di regolamenti interni, attinenti la gestione della società, proposti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci, se nominati;
- e) delibera su tutti gli oggetti all'ordine del giorno;
- f) delibera su tutti gli oggetti attinenti, la gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo ventisette (27)

L'Assemblea è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare:

- a) sulla proroga della durata;
- b) sullo scioglimento;
- c) sulla nomina e compenso dei liquidatori, ed in ogni altro caso previsto dalla legge.

Articolo ventotto (28)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza

dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque

sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nel caso si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, fusione, trasformazione, scioglimento anticipato e proroga della durata della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo ventinove (29)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano e le elezioni alle cariche sociali possono farsi per acclamazione.

Potranno farsi per appello nominale quando ne farà richiesta almeno un quinto dei soci presenti o rappresentati.

Nel caso si trattano argomenti che riguardano gli amministratori, i sindaci, il direttore, oppure i loro parenti ed affini fino al quarto grado incluso, le votazioni devono farsi a schede segrete.

Articolo trenta (30)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o d'altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Tali deleghe devono essere conservate dalla Cooperativa.

Nessun socio può rappresentare più di due voti.

Articolo trentuno (31)

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea stabilirà chi dovrà presiederla.

Il Presidente nominerà un segretario, che può essere scelto anche tra i non soci. Se avvengono votazioni a schede segrete, lo stesso Presidente sceglierà tra i presenti due scrutatori.

Le deliberazioni devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario oppure dal notaio, qualora debbano essere da questi redatte ai sensi della legge.

Articolo trentadue (32)

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo esecutivo della Cooperativa composto da tre a cinque membri eletti tra i soci dall'Assemblea.

Gli amministratori, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge, al proprio interno, il

Presidente ed il Vice-Presidente.

Per la redazione dei verbali, il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario; il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo trentatre (33)

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte che egli lo ritiene utile o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, se nominato.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere inviata all'Unione Provinciale d'appartenenza.

Al Consiglio d'Amministrazione può prendere parte un rappresentante dell'Unione Provinciale delegato dal Presidente.

La convocazione è fatta per mezzo avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, nei casi d'urgenza, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati, almeno con un giorno d'anticipo.

Le adunanze sono valide quando v'interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede alla votazione e, nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui asserisce il voto del Presidente.

Articolo trentaquattro (34)

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Esso potrà compiere tutti gli atti e le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge siano di competenza assoluta dell'Assemblea.

A solo titolo esemplificativo al Consiglio spetta:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. redigere i bilanci;
3. compilare gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. stipulare gli atti e contratti d'ogni genere, inerenti alle attività e la gestione della coop.;
5. assumere o licenziare il personale della cooperativa, fissarne le mansioni e le retribuzioni, come da contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
6. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
7. deliberare e attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni d'ordinaria e straordinaria amministrazione concernente le attività rientranti nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge e dello Statuto sono d'esclusiva competenza dell'Assemblea;
8. conferire procure generali ai soci e/o speciali ai non soci;

9. proporre all'assemblea, per l'approvazione, tutte le modifiche necessarie, al presente Statuto, per il buon funzionamento della cooperativa, nonché, adeguarlo ad eventuali nuove disposizioni di legge.

Articolo trentacinque (35)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti d'ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di operare sui conti correnti bancari della Cooperativa nei limiti degli affidamenti concessi.

Può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio, e, con speciale procura, al direttore e ad impiegati della Cooperativa.

Articolo trentasei (36)

Agli amministratori potrà attribuirsi un compenso da determinarsi in Assemblea o un gettone di presenza o un compenso forfetario annuo, e il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo trentasette (37)

Il Collegio Sindacale o il revisore, è eletto dall'Assemblea, solo se previsto, anche tra i non soci, ovvero nei casi stabiliti dall'articolo duemilaquattrocentosettantasette (2477) del Codice Civile e negli altri casi in cui la legge lo rende obbligatorio.

I sindaci, se nominati, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Articolo trentotto (38)

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza dei libri contabili e delle scritture a norma di Legge.

I sindaci possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, devono fare gli accertamenti periodici e quanto stabilito per legge.

D'ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi il verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo trentanove (39)

I sindaci se nominati, devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e delle Assemblee.

I sindaci se nominati, devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso d'omis-

sione da parte degli amministratori.

Ai sindaci spetta un compenso annuale da stabilirsi in Assemblée.

TITOLO VIII
SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo quaranta (40)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea determina i modi di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fermi l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo pagamento di tutte le passività e dopo il rimborso delle quote sociali effettivamente versate, nella misura non superiore al valore nominale e dei dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo undici (11) Legge numero cinquantanove (59) del trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992).

TITOLO IX
REQUISITI MUTUALISTICI
Articolo quarantuno (41)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.

In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo duemilacinquecentoquattordici (2514) del Codice Civile e per poter usufruire delle agevolazioni tributarie presenti e future, ai sensi dell'articolo ventisei (26) del Decreto .lg. C.P.S. numero millecinquecentosettantasette/quarantasette (1577/47), quindi v'è:

- a) il divieto di distribuire dividendi in maniera superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori, durante la vita sociale;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale (dedotto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati), ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione e/o a scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo quarantadue (42)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno redatto

dal Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Tale regolamento, diviene parte integrante e potrà trattare: l'istituzione di un Direttore, l'istituzione di un Comitato Tecnico, i contratti di lavoro, le assunzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti, i rimborsi, i provvedimenti disciplinari, i licenziamenti, le norme derivanti da nuove leggi, e tutto ciò che fosse necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Articolo quarantatre (43)

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ai sensi del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato numero millecinquecentosettantasette (1577) del quattordici (14) dicembre millenovecentoquarantasette (1947), ed è iscritta con il numero ventunomilaottocentosettantaquattro (21874).

Articolo quarantaquattro (44)

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge trecentottantuno/novantuno (381/91), e le norme attuative contenute nella legge della regione Puglia numero ventuno (21) dell'uno (1) settembre millenovecentonovantatre (1993) come modificata dalla legge della regione Puglia numero due/duemiladue (2 /2002).

Per quanto non previsto dagli articoli duemilacinquecentoundici (2511) e seguenti, del titolo sesto del Codice Civile, si applicano, poiché compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo quarantacinque (45) (Sottoscrizioni - conferimenti - partecipazioni dei soci)

Il capitale sociale è attualmente fissato in euro milleottocentocinquantanove virgola ventotto.

Nomina membri Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Organo di controllo interno.

La società non ha organo di controllo, salve le disposizioni del presente statuto e di legge.

Primo esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si è chiuso il trentuno dicembre dell'anno di iscrizione della società.

Indirizzo sociale.

Ai sensi dell'articolo centoundici (111) ter delle disposizioni di attuazione del codice civile ed ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo attuale della società è alla via Giovanni Pinto civico trentotto (38) del comune di Locorotondo.

F.to Pietro Semeraro

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Copia conforme all'originale in più fogli ed ai suoi allegati

Verbale di assemblea dei soci della COOPERATIVA SOCIALE ARS LABOR di Locorotondo

Il giorno sei del mese di ottobre dell'anno duemilatredici alle ore diciannove, in Locorotondo in via s. Elia civico 51, regolarmente convocata si è svolta, in seconda convocazione, dopo che la prima è stata deserta, l'assemblea ordinaria della cooperativa Sociale ARS LABOR a r. l. via G. Pinto n.38 Locorotondo P. IVA 05052090726, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazione del presidente sulla gestione della cooperativa;-----
2. Rinnovo cariche sociali;-----
3. Cambio indirizzo della sede sociale;-----
4. Varie ed eventuali.-----

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Pietro Semeraro che chiede al sig. Leonardo Cito di espletare le funzioni di segretario, il quale accetta e constatati gli atti dichiara:-----

Che l'assemblea è stata convocata regolarmente;-----

Che l'assemblea si è costituita in seconda convocazione;-----

Che sono presenti 8 soci, con diritto di voto in proprio e 3 in delega;-----

Che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'Ordine del Giorno;-----

Che l'assemblea, ai sensi dello Statuto, è validamente costituita ed è atta a deliberare;-----

Il presidente, comunica che nonostante tutte le note difficoltà di gestione della coop., dovute: alla crisi generale che investe tutte le aziende e alla forte concorrenza nel settore dei servizi, al coop., alla data odierna non ha nessun debito, ha una disponibilità economica depositata sul CC bancario di circa 3.000€ e un consistente patrimonio in attrezzi automezzi e macchine per l'agricoltura. Il presidente lamenta il fatto che l'amministrazione comunale Locorotondo non affida più lavoro alla coop., col sistema delle convenzioni o della trattativa privata penalizzando la coop. a favore di aziende che esercitano concorrenza sleale. Il presidente afferma che è questo il motivo per cui abbiamo perso le ultime due gare indette dal comune. La coop. comunque è impegnata: nelle attività, svolte dai soci Antonio Spalluto e Leonardo Palmisano, legate agli impianti telematici; Nei servizi diretti alla Banca di Credito Cooperativo; Nei servizi diretti ad altre imprese locali nonché a privati cittadini. Il presidente, in assenza di osservazioni da parte dei soci, invita l'assemblea a deliberare in merito al secondo punto dell'Ordine del Giorno ovvero il rinnovo delle cariche sociali. Il presidente comunica la sua intenzione di non ricandidarsi per dare ai più giovani l'opportunità di fare esperienza nell'impresa sociale. Quindi per garantire la massima espressione democratica si decide di votare con schede segrete, il nuovo consiglio di amministrazione che eleggerà al suo interno il presidente e il vice presidente. Il risultato è stato il seguente: -----

Cito Giovanni 4 voti;-----

Cito Leonardo 4 voti;-----

Palmisano Leonardo 3 voti;-----

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e contestualmente eleggono presidente del Cda Giovanni Cito e vicepresidente del Cda Leonardo Cito.-----

Prende la parola il nuovo presidente del consiglio di amministrazione che sentita l'assemblea decide di: 1. spostare la sede sociale dalla via G. Pinto, 38 alla via S. Elia, 51 Locorotondo Bari;-----

2. accettare le dimissioni presentate dai soci: Pietro Semeraro e Vito Romanazzo.-----

Nel dare le consegne l'ex presidente ringrazia per tutta la collaborazione avuta sia da parte di tutti i soci, dal consulente del lavoro Antonio Bufano e dall'insostituibile dottore commercialista Francesco Fumarola. Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore venti.-----

Scritto a macchina come dal registro delle assemblee, il presente atto viene sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea e ratificato dal nuovo Consiglio di Amministrazione:-----


Pietro Semeraro


Leonardo Cito